

Spett.le

Via PEC: agcom@cert.agcom.it

e via Email: e.cotugno@agcom.it

Alla C.A.

Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni  
Direzione Tutela dei Consumatori  
Ufficio controversie e sanzioni  
Centro Direzionale, Isola B5  
80143 Napoli  
del responsabile del procedimento  
Avv. Enrico Maria Cotugno

**Oggetto: Contributo di Jet Multimedia Italia S.p.A. alla consultazione pubblica indetta con Delibera n. 202/13/CONS, avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, approvato con delibera n. 664/06/CONS"**

Egregi Signori,

con la Presente, la società Jet Multimedia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Luca Guglielmo Mandaradoni, presenta il proprio contributo sui temi proposti dalla consultazione in oggetto.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

Con i migliori Saluti,

Jet Multimedia Italia S.p.A.

## CONTRIBUTO DI JET MULTIMEDIA ITALIA ALLA CONSULTAZIONE

### 1. Sulla competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Preliminarmente all'esame delle singole previsioni poste in consultazione, preme alla scrivente Società evidenziare l'esistenza di alcuni profili che ostano alla effettiva competenza dell'Autorità procedente, nella materia oggetto di consultazione.

Come noto, l'art. 13, comma 2, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, citato da AGCOM nelle premesse della Delibera 202/13/CONS, attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, la potestà di adottare le misure ritenute ragionevoli e proporzionate esclusivamente in relazione a quanto

Jet Multimedia Italia S.p.A.  
Sede Sociale ed Operativa:  
Via Farini, 40  
20159 - Milano - Italia  
Tel. +39 02 69 311 813 ra. - Fax +39 02 69 311 791  
www.jetmultimedia.it

A DIGITAL VIRGO COMPANY

necessario per il conseguimento del “*principio di neutralità tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese*”. I commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 13 del Codice e l’articolo 4, successivamente citati dall’Autorità a sostegno della propria competenza in materia, non sembrano racchiudere attribuzioni che giustifichino un intervento di ampia portata quale quello proposto con la Delibera in oggetto. Molte delle disposizioni del Regolamento in consultazione, se modificate come da proposta, spiegherebbero infatti effetti non solo nel settore delle comunicazioni elettroniche (come sinora avvenuto), ma anche in settori collegati e/o limitrofi, la cui competenza è espressamente delegata ad altri Enti e/o Autorità.

La scrivente Società propone, dunque, con il presente documento, quelle modifiche alle previsioni in consultazione che essa ritiene attuabili in considerazione della competenza che la Legge attribuisce all’Autorità.

## **2. Sulle singole previsioni proposte:**

### **Modifica dell’art. 1:**

La Scrivente si oppone alla modifica nei termini proposti, così come si oppone alla stessa ridenominazione del Regolamento.

Al fine di meglio precisare l’ambito di applicazione del Regolamento (Allegato A alla Delibera 664/06/CONS), Jet Multimedia Italia ritiene sia necessario modificare la definizione di “*operatore*” prevista all’art. 1, comma 1, lett. c) dello stesso, per chiarire che con tale vocabolo, nel Regolamento, si intendono *i soli operatori di comunicazione elettronica muniti di autorizzazione all’accesso alla rete pubblica* e non anche altri soggetti quali, ad esempio, i centri servizi (altresì noti come CSP) secondo la definizione del D.M. Comunicazioni n.145/2006 (Decreto Landolfi).

Tale ambito definitorio è quello massimo consentito alla delibera di competenza dell’Autorità.

Le definizioni del Codice del Consumo e del Codice rimangono valide nell’ambito delle citate normative, che l’Autorità può applicare in specifici casi (es. competenza su operatori in tema di pratiche commerciali scorrette), senza doversi per questo dotare di una normativa specifica e potenzialmente interferente.

### **Introduzione dell’Art. 1-bis:**

Per evitare ambiguità ed applicazioni che esulino dallo scopo principale del Regolamento, Jet Multimedia Italia propone di modificare l’articolo proposto come segue: “*Il presente regolamento si applica esclusivamente ai contratti tra utenti ed imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica*”. In alternativa, sarà sufficiente recepire la definizione di “*operatore*” proposta al precedente paragrafo del presente contributo. D’altra parte l’art. 70 comma 4 del Codice fa riferimento esclusivamente ad imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, non consentendo dunque di estendere oltre l’ambito di applicazione del Regolamento.

**Introduzione dell'art. 1-ter:**

A condizione che siano accolte le considerazioni sopra formulate circa l'ambito di applicazione del Regolamento, la proposta di modifica pare accettabile. Non lo sarebbe se l'ambito di estensione del Regolamento riguardasse qualsiasi soggetto che formula offerte a distanza utilizzando la rete Internet, in quanto AGCOM si verrebbe a sovrapporre alle norme e competenze già determinate dal Codice del Consumo, in attuazione di Direttive Comunitarie.

**Modifica dell'art. 3:**

La Scrivente segnala che la modifica è accettabile solo e soltanto se nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica considerati l'Autorità non intenda annoverare le categorie disciplinate dal D.M. Comunicazioni n.145/2006, *sinora d'altra parte mai considerate quali servizi di comunicazione elettronica*.

Ove l'Autorità intendesse includere i servizi a sovrapprezzo nell'ambito previsto dalla nuova delibera, la norma in questione violerebbe la disciplina prevista dal citato D.M. Landolfi, come interpretato dalla più recente giurisprudenza, in tema di consenso espresso (si veda, ad esempio, la sentenza TAR Lazio n. 9896/2011).

**Modifica del comma 3 dell'art. 4:**

Nessun rilievo.

**Introduzione dell'art. 4-bis:**

Nessun rilievo, ferma restando la richiesta di limitare il perimetro applicativo sopra esposta.

**Introduzione dell'art. 4-ter:**

Nessun rilievo, ferma restando la richiesta di limitare il perimetro applicativo sopra esposta e le considerazioni di cui al successivo paragrafo.

**Introduzione dell'allegato A al Regolamento:**

La Scrivente manifesta la propria ferma contrarietà alla modifica proposta, che introdurrebbe oneri impropri a carico delle imprese interessate (che si suppone siano i soli operatori autorizzati PATS) e li costringerebbe a sopportare i costi di onerose pubblicità delle nuove offerte. Tali costi avrebbero l'effetto di diminuire la propensione dell'operatore a cambiare le condizioni introducendo nuove offerte, con l'effetto di irrigidire il mercato e diminuire la concorrenza provocando così uno svantaggio al consumatore. Inoltre, le procedure in questione sarebbero più difficilmente azionabili dai piccoli operatori, con vantaggio concorrenziale indebito per i soggetti verticalmente integrati e con maggiore capacità di riassorbire i relativi costi. Si sottolinea in conclusione come tali obblighi non riguarderebbero soggetti esteri che offrono servizi al consumatore attraverso *smartphone* (es. "App Store" e similari), con ulteriore svantaggio competitivo.

**Modifica dell'art. 5:**

E' necessario precisare con maggiore dettaglio la formulazione dell'articolo, in quanto l'eccessiva generalizzazione delle condizioni rischia di portare ad esiti che vanno ben oltre l'intenzione di tutelare il cliente.

Allo stato, l'articolo in questione non precisa che i servizi oggetto di mancata/ritardata disattivazione *devono essere servizi dell'operatore cui tale disattivazione viene richiesta* e non possono essere servizi realizzati da terzi. L'utente ha cioè l'onere di richiedere la disattivazione al giusto interlocutore e non si può pretendere che l'operatore faccia da "intradatore" di qualsivoglia richiesta dell'utente (anche non proprio ed anche relativa a servizi di terzi). Tale è anche la problematica che riguarda operatori e CSP: l'utente correttamente informato dal CSP mediante SMS, in quanto "*consumatore medio*", deve richiedere la disattivazione al CSP che ha fornito i dati (numero telefonico o SMS a cui inviare il comando di "STOP") e non si può considerare come rientrante nell'ambito della norma in questione l'eventuale ritardata/mancata disattivazione richiesta dall'utente al proprio operatore di rete, pur avendo ogni informazione utile a formulare una richiesta al soggetto competente.

Questo non implica che gli operatori, in via sussidiaria, non debbano prestare un servizio di disattivazione dei servizi a valore aggiunto attivati dai propri utenti ma, unicamente, che tale prestazione non deve essere oggetto di penalizzazioni, in quanto è evidente che una richiesta di disattivazione trasmessa dall'utente all'operatore e da quest'ultimo al CSP non potrà essere "istantanea".

**Modifica dell'art.6:**

Nessun rilievo.

**Introduzione dell'art. 6-bis:**

Jet Multimedia Italia evidenzia che una formulazione come quella proposta non sembra in grado di assicurare gli scopi proposti e, in ogni caso, rileva che la norma in questione – per le ragioni già illustrate – eccede l'ambito di applicazione che pare consentito alla Delibera; ciò anche per le ragioni che seguono:

- In primo luogo, di per sé un codice di condotta ha natura di autoregolamentazione e dovrebbe essere dunque uno strumento ad adesione volontaria per gli operatori; non è chiaro come l'Autorità possa renderlo obbligatorio senza coinvolgere tutti gli interessati nella sua redazione e porlo in consultazione;
- In secondo luogo, l'art. 6-bis, così come proposto, sembra consentire che si possano formare molteplici codici (anche contrastanti tra loro), con il risultato di non fornire in definitiva garanzie ulteriori;

**Modifica dei commi 1-7 dell'art.2:**

E' fuor di dubbio che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche non consente di disciplinare mediante una delibera dell'Autorità la fornitura di "beni". Tale attività è già oggetto di disciplina nel Codice del Consumo.

L'attuale 664/06/CONS disciplina lo specifico caso dell'offerta telefonica di beni e servizi (non dunque la fornitura dei beni stessi) e ciò limitatamente ad una particolare modalità di conclusione del contratto a distanza, quale quella mediante il telefono. Non è dunque vero che la delibera 664/06/CONS costituisca una speciale disciplina dei contratti a distanza che rimangono, per ogni aspetto generale, disciplinati dal Codice del Consumo.

E' tuttavia vero che i contratti a distanza che riguardano i servizi di comunicazione elettronica trovano disciplina nella Delibera 664/06/CONS: tale ambito disciplinare, ad avviso della Scrivente, non ha subito sostanziali modifiche e, pertanto, come si è detto, deve essere mantenuto anche nella nuova delibera risultante dalla presente consultazione.

Jet Multimedia Italia segnala, al riguardo, all'Autorità che, qualora i servizi a sovrapprezzo dovessero essere qualificati come "*servizi di comunicazione elettronica*" (come mai sono stati nei lavori dell'Autorità e nei vari tavoli tecnici al riguardo), gli obblighi informativi previsti dalla nuova formulazione dell'art. 2 del Regolamento in consultazione confliggerebbero con quelli previsti dalla normativa settoriale di riferimento (D.M. Comunicazioni n.145/2006). Qualora invece, i servizi a sovrapprezzo non siano qualificati come servizi di comunicazione elettronica, è evidente che essi non dovranno essere compresi nel perimetro di azione della delibera in consultazione. La Scrivente società si oppone, pertanto, anche alla generica sottoposizione di "*qualsiasi*" contratto a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica alle disposizioni del Regolamento.

**Introduzione dell'art. 2-bis:**

Anche relativamente al contenuto del nuovo articolo proposto, Jet Multimedia Italia manifesta la propria contrarietà alla possibile applicazione nei confronti dei CSP, a seguito della prospettata estensione della definizione di "*operatore*". Per tale ragione, la Scrivente società insiste nell'applicabilità del Regolamento in consultazione ai soli Operatori di Rete muniti di autorizzazione PATS, e per la relativa precisazione della definizione sopra proposta. In difetto, segnala che molte delle previsioni prospettate dall'articolo 2-bis proposto non sarebbero tecnicamente applicabili ai CSP.

**Introduzione dell'art. 2-ter:**

Si fa riferimento, anche per l'articolo in questione, alle considerazioni riportate dalla Scrivente società nei confronti dell'art. 2-bis, in quanto applicabili.

**JETMULTIMEDIA**  
[THE ONLINE COMPANY]  
**JET MULTIMEDIA ITALIA S.p.A.**  
Via Farini, 40 - 20159 MILANO  
Partita IVA 11603990158